



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 83 DEL 29/12/2000

RETTIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 18 DEL 01/03/06 (Art. 6 comma 4 – Art. 7 lett. c) – Art. 11)

RETTIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 16 DEL 27/03/07 (Art. 21 comma 2)

INDICE

NORME GENERALI

- ART. 1 - Istituzione della tassa
- ART. 2 - Contenuto del Regolamento
- ART. 3 - Servizio di Nettezza Urbana
- ART. 4 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani
- ART. 5 - Presupposto, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- ART. 6 - Gettito complessivo della tassa e costo del servizio
- ART. 7 - Esclusione della tassa
- ART. 8 - Ulteriori ipotesi di tassabilità
- ART. 9 - Commisurazione della tassa
- ART. 10 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 11 - Parti comuni del condominio

CRITERI GENERALI

TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

- ART. 12 - Definizione
- ART. 13 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- ART. 14 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
- ART. 15 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi contribuenza

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI

- ART. 16 - Classi di contribuenza

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- ART. 17 - Esenzioni
- ART. 18 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- ART. 19 - Tariffe per particolari condizioni di uso
- ART. 20 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

TASSA GIORNALIERA

ART. 21 - Tassa giornaliera di smaltimento

PROCEDURE E SANZIONI

ART. 22 - Denuncie di occupazione o detenzione , di variazione e di cessazione

ART. 23 - Accertamento

ART. 24 - Poteri del comune

ART. 25 - Funzionario responsabile

ART. 26 - Rimborsi

ART. 27 - Sanzioni e interessi

NORME FINALI

ART. 28 - Entrata in vigore

NORME GENERALI

Articolo 1

(Istituzione della Tassa)

1) Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarico sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati, ordinari e ingombranti svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs 15/11/1993, n° 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2

(Contenuto del Regolamento)

1) Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3

(Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Urbani)

[QUI NON C'E' SI SUPPLISCE CON IL CAPITOLATO D'ONERI D'APPLTO]

1) Il servizio di Smaltimento dei Rifiuti Urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del 19/09/1982 N° 915 in conformità all'art. 59 del D. Lgs 50771993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.)

Art. 4

(Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

Sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani:

- Quelli provenienti dalla spazzatura delle strade comunali;
- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc) come previsto nei punti a) b) comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs 22/97;
- Rifiuti di carta cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;

- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta plastificata, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da materiali come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici od acustici costituiti da sostanze naturali o sintetiche, quali lana di vetro o di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti o rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

Articolo 5

(Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di

civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
5. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Per i locali di uso abitativo, affitto con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal conduttore dei locali o dal gestore dell'attività d'affittacamere.

Art. 6

(Gettito complessivo della tassa e costo del servizio)

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti interni, né può essere inferiore, per gli enti strumentalmente deficitari al 70% costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con D.P.R. 22 dicembre 1986, N° 917 fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 4 ottobre 1986 N° 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

3. Dal costo, determinato in base al disposto comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2 terzo comma del D.P.R. 10 settembre 1982 N°915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 19 comma 2.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo , pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma N° 3 del D.P.R. N° 915/1982. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 7

(Esclusione della tassa)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana,
 - b) soffitti, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m 1,50;
 - c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) terrazze e simili;
 - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze(gas, luce, acqua)
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di

variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione;

- h) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 8

(Ulteriori ipotesi di intassabilità)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizioni che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

SUPERFICIE TASSABILI

• TIPOGRAFIE	75%
• FALEGNAMERIE	55%
• AUTOCARROZZERIE	55%
• AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	55%
• GOMMISTI	55%
• AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	65%
• DISTRIBUTTORI DI CARBURANTI	70%
• ROSTICCERIE.....	70%

- PASTICCERIE 70%
- LABORATORI FOTOGRAFICI E ELIOGRAFICI 75%
- VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 55%
- AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle
strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa
nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) 65%

Art. 9

(Commisurazione della tassa)

1. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 10

(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrale quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta.
 - a) In misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
 - b) In misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.
 - c) In misura pari al 25% della tariffa per distanze superiori a 1000 mt.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al comma precedente. Al verificarsi delle su citate condizioni per il quale il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed all'Ufficio Tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, la tariffa è determinata con le modalità previste dal precedente comma, per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare o la frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 11

(Parti comuni del condominio)

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio come previsto dal precedente Art. 7 comma 1 lett. c). Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

CRITERI GENERALI

TARFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

Articolo 12

(Definizioni)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

- a) Coefficiente di produttività specifica: per coefficiente di produttività specifica s'intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressi in Kg/mq. Anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
- b) Coefficiente medio di produttività specifica: per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.
- c) Indice di produttività specifica: per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.
- d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani: per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 15/11/1993 N° 507 al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto dalla tassa RSU:
- e) Tariffa media convenzionale: per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula : $T_m = C/St$.
- f) Coefficiente di qualità: per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra (0,8 ed 1,2), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc...) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 13

(Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica)

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguito dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativi nonché dello sviluppo socio economico;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti di pubblica ricerca.

Art. 14

(Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza)

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_n , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
- c) da un proprio valore K_n del coefficiente di qualità K .

Art. 15

(Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza)

1. Le tariffe unitarie, espresse in L/mq, per ciascuna delle n classi individuate vengono determinate con la seguente formula

$$T_n = K_n I_n T_m$$

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - a) rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 12 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni di raccolta trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimento delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI

Articolo 16

(Classi di contribuenza)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree sono classificati come segue:

- **CLASSE I** : locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie.
- **CLASSE II** : Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari.
- **CLASSE III** : Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, dei fast food, delle paninoteche, delle pizzerie al taglio e simili.
- **CLASSE IV** : locali delle sale da ballo, delle discoteche, delle sale per giuochi, nonché i locali dei circoli, clubs e simili, in cui si somministrano alimenti e bevande.
- **CLASSE V** : Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni.
- **CLASSE VI** : Locali degli esercizi di vendita alimentari non previsti nella categoria II.
- **CLASSE VII** : Locali degli ambulatori, di poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali e balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.
- **CLASSE VIII** : Locali degli studi professionali o di grafica, progettazione o simili, degli uffici commerciali, delle agenzie assicurative, delle agenzie finanziarie, delle autoscuole, degli studi e delle sedi radio e televisione, delle banche e degli istituti di credito.
- **CLASSE IX** : Locali degli stabilimenti industriali in genere.
- **CLASSE X** : Locali dei laboratori e botteghe degli artigiani.
- **CLASSE XI** : Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali, locali per il semplice deposito di prodotti destinati alla distribuzione e senza diretta commercializzazione e locali adibiti a servizi doganali.
- **CLASSE XII** : Locali di istituti e imprese private per l'insegnamento di arti, professioni, mestieri, lingue, informatica, ballo e simili (organizzati o non in forma di impresa) e delle palestre in genere non annesse a istituti scolastici.
- **CLASSE XIII** : Locali dei teatri e cinematografi.
- **CLASSE XIV** : Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli istituti religiosi, degli enti di assistenza, delle stazioni, delle carceri.
- **CLASSE XV** : Locali delle abitazioni in genere.
- **CLASSE XVI** : locali delle scuole pubbliche e private abilitate all'insegnamento secondo il vigente ordinamento scolastico.
- **CLASSE XVII** : Locali delle autorimesse private e simili.
- **CLASSE XVIII** : Aree adibite a mercati all'aperto.

- **CLASSE XIX** : Aree dei campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi.
 - **CLASSE XX** : Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi II e IV e delle rivendite di giornali.
2. Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 17 (Esenzioni)

Sono esenti dalla tassa i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali purchè autorizzate e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta a seguito di appositi deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica, a consuntivo, dei progetti realizzati.

Art. 18 (Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico)

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali o di quartiere che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i riolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

Art. 19 (Tariffe per particolari condizioni di uso)

- 1) La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante: 33%
 - b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno,

risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 33%

- c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinua a condizioni che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'abitazione in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 33%

Articolo 20

(Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi)

1. Su motivata istanza dei titolari di attività produttive, commerciali e di servizi, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa
 - a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza o un'analogha diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
 - b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultimo per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;
 - c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizioni che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a) b) e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata sulla documentazione prodotta, fino al 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività che trattasi.

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Articolo 21

(Tassa giornaliera di smaltimento)

1. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui al successivo articolo 22.
4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

PROCEDURE E SANZIONI

Articolo 22

(Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione)

1. I soggetti indicati nell'art. 5 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi

modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare. Nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisce sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
7. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
8. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa : l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

Articolo 23 (Accertamento)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la

parte di cui all'art. 22 comma 7, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 25 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Articolo 24

(poteri del comune)

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 23 comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 2) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, agli agenti di polizia urbana o dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 23, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
- 4) L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 5, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Articolo 25

(Funzionario Responsabile)

- 1) Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministro delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Articolo 26

(Rimborsi)

- 1) Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
- 2) Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 22, comma 8, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
- 3) In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
- 4) Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 2,5% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Articolo 27

(sanzioni e interessi)

- 1) Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del cento per duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

- 2) Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 24, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.
- 3) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
- 4) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5) Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.

NORME FINALI

Articolo 28

(Entrata in vigore)

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili con decorrenza dal_____